

Peraltro, gli Stati membri sono tenuti a riferire periodicamente alla Commissione circa l'applicazione pratica delle disposizioni contenute nelle direttive. Tali relazioni, non appena saranno disponibili, nonché la relazione elaborata dalla Commissione sulla base di queste, verranno debitamente trasmesse al Parlamento, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

(¹) GU C 332, 3.11.1997.

(98/C 174/187)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3767/97
di Cristiana Muscardini (NI), Amedeo Amadeo (NI)
e Marco Cellai (NI) alla Commissione

(21 novembre 1997)

Oggetto: Sanzioni disciplinari

In seguito alle responsabilità di alcuni funzionari della Commissione, relativamente agli episodi di BSE, il presidente dell'Esecutivo Santer ha dichiarato davanti al Parlamento europeo che non gli è possibile fare luce completa sulle responsabilità dal momento che lo Statuto dei funzionari, così come è oggi redatto, non permette di appurare le responsabilità né consente di applicare sanzioni disciplinari neanche in presenza di grave errore professionale.

Ricordando che lo Statuto dei funzionari già contempla la nota, la nota di biasimo, la sospensione temporanea dello scatto di anzianità, la retrocessione nel grado, la revoca e la revoca senza diritto a pensione, si chiede alla Commissione

1. di fare ricorso alle sanzioni summenzionate già previste dallo Statuto dei funzionari, per punire, una volta appurate le effettive mancanze, che si sia reso colpevole di gravi mancanze;
2. di vigilare affinché il diritto di iniziativa relativamente alle tematiche concernenti lo Statuto dei funzionari possa restare affidato alla stessa

Risposta data dal Sig. Liikanen in nome della Commissione

(18 dicembre 1997)

1. Le sanzioni disciplinari applicabili nei confronti dei funzionari o agenti temporanei sono disciplinate dalle disposizioni dell'articolo 86 e seguenti nonché dell'allegato IX dello statuto dei funzionari ed altri agenti della Comunità e possono essere inflitte solo al termine di una procedura estremamente precisa. La conditio sine qua non perché ciò avvenga e che i funzionari o agenti siano venuti meno ai loro obblighi statutari.

Il presidente Santer non ha mai affermato che gli era impossibile far luce sulle responsabilità di alcuni funzionari della Commissione riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (ESB). Ciò che egli ha dichiarato, invece, alla commissione di controllo del Parlamento sulla crisi determinata dall'ESB, è di non aver trovato, dopo uno studio approfondito del fascicolo, elementi probanti tali da giustificare l'apertura di una procedura disciplinare nei confronti dei funzionari dell'istituzione.

2. La Commissione tiene ad assicurare l'onorevole parlamentare sul fatto che difenderà il proprio diritto di iniziativa in tutti i settori previsti dai trattati e quindi ovviamente anche in tutti gli aspetti concernenti le disposizioni finanziarie.

(98/C 174/188)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3770/97
di Cristiana Muscardini (NI) alla Commissione

(21 novembre 1997)

Oggetto: Accesso alla professione forense

Con la liberalizzazione della professione forense in Europa c'è il serio rischio che si creino abusi sistematici, in quanto i neolaureati in legge cercheranno di ottenere l'abilitazione in uno Stato dove le condizioni di accesso alla professione forense sono più facili, per poi passare nel corpo forense di un altro Stato che pone requisiti di accesso più severi.